REGOLAMENTO (CEE) N. 1337/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che modifica il reglamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 892/88 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (4); che le organizzazioni di produttori sono state in particolare sollevate da alcuni compiti di controllo; che è pertanto opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (6), sopprimendo le disposizioni ivi previste che non sono più applicabili; che è opportuno precisare le modalità di ripartizione della ritenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera f) è soppressa.

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

3) All'articolo 8, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Prima dell'inizio di ogni campagna, in base alle previsioni relative all'importo globale della ritenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE ed entro i limiti delle risorse prevedibili per ciascuno Stato membro, si procede alla fissazione dei seguenti importi:

a) l'importo unitario da attribuire alle unioni per ogni socio delle organizzazioni di produttori che le compongono;

b) l'importo unitario da attribuire alle organizzazioni di produttori per ogni domanda di aiuto individuale presentata.

Il saldo dell'importo della ritenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione del quantitativo d'olio per il quale l'aiuto è concesso per il tramite di ciascuna organizzazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nel caso in cui un'unione, dopo aver assolto tutti i compiti previsti dalla normativa comunitaria, non abbia utilizzato la totalità della somma derivante dal finanziamento di cui alla lettera a), essa deve ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero di soci di dette organizzazioni. »

4. All'articolo 8, paragrafo 4 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — per quanto riguarda le organizzazioni, l'80 % dell'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b) al numero di domande prevedibili ».

5. All'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente paragrafi 2 e 3.

6. All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

7. All'articolo 11, paragrafo 5, i termini « e 4 » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.
(3) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(5) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente